

Legge cantonale sulle collezioni delle leggi e sul Foglio ufficiale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LCPubl)

del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale,

visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I. Organi di pubblicazione ufficiali

Art. 1

Gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone sono:

Organi di
pubblicazione
ufficiali

- a) la Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS);
- b) la Collezione sistematica del diritto cantonale grigionese (CSC);
- c) il Foglio ufficiale cantonale.

II. Collezioni delle leggi cantonali

1. COLLEZIONE UFFICIALE DELLE LEGGI CANTONALI

Art. 2

¹ L'AGS è una collezione cronologica del diritto cantonale che viene pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.

Contenuto

² In essa vengono pubblicati:

- a) la Costituzione cantonale;
- b) le leggi cantonali;
- c) le ordinanze del Gran Consiglio;
- d) le ordinanze del Governo, nonché altri atti che contengono norme di diritto emanati da autorità cantonali e istituti indipendenti di diritto pubblico;
- e) accordi intercantionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto;
- f) atti che contengono norme di diritto emanati da organi intercantionali.

Art. 3

Pubblicazione
mediante
rimando

In casi motivati, la pubblicazione può avvenire soltanto con il titolo e un rimando o l'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti i testi.

2. COLLEZIONE SISTEMATICA DEL DIRITTO CANTONALE
GRIGIONESE

Art. 4

Contenuto

¹ La CSC è una collezione, messa a punto e ordinata per materie, del diritto pubblicato nell'AGS.

² Essa viene costantemente aggiornata.

3. DISPOSIZIONI COMUNI

A. *Tipi, lingua, effetti giuridici e forme della pubblicazione*

Art. 5

Pubblicazione
ordinaria

¹ La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantionali avviene nell'AGS sul Foglio ufficiale.

Art. 6

¹ In caso di particolare urgenza, per assicurarne l'efficacia o a causa di circostanze straordinarie, una pubblicazione può avvenire in via straordinaria:

Publicazione straordinaria

- a) tramite internet;
- b) tramite stampa, radio e televisione;
- c) tramite altri mezzi idonei.

² La pubblicazione ordinaria deve seguire il più presto possibile.

Art. 7

La pubblicazione avviene nelle tre lingue ufficiali tedesco, romancio e italiano.

Publicazione nelle lingue ufficiali

Art. 8

Gli atti normativi e gli accordi creano obblighi giuridicamente vincolanti per le singole persone unicamente se sono stati pubblicati dopo la presente legge.

Effetti giuridici della pubblicazione

Art. 9

¹ È determinante la versione degli atti normativi pubblicata nell'AGS. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.

Versione determinante

² La versione determinante di accordi intercantonali e di atti che contengono norme di diritto emanati da organi intercantonali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

Art. 10

Forme di pubblicazione

¹ L'AGS viene pubblicata in forma stampata ed elettronica. Il Governo può decidere la rinuncia alla forma stampata.

² La CSC viene pubblicata in forma elettronica.

B. RETTIFICHE

Art. 11

Rettifiche formali

La Cancelleria dello Stato rettifica nell'AGS gli errori e le formulazioni che ne modificano il senso, che non corrispondono alla decisione dell'autorità che li ha emanati.

Art. 12

Rettifiche e adeguamenti informali

¹ La Cancelleria dello Stato rettifica in modo informale nella CSC gli errori che non modificano il senso del testo.

² Essa adegua in modo informale nella CSC le inesattezze concernenti indicazioni quali le designazioni di unità amministrative, i rimandi o le abbreviazioni.

III. Foglio ufficiale

Art. 13

Pubblicazione e contenuto

¹ Il Cantone pubblica il Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

² Esso contiene la Collezione ufficiale delle leggi cantonali, nonché le pubblicazioni ufficiali segnatamente del Cantone e dei comuni, come pure annunci privati.

³ Il Governo stabilisce la forma di pubblicazione del Foglio ufficiale.

⁴ Il Governo può affidare all'esterno la redazione, la produzione e la distribuzione del Foglio ufficiale.

IV. Disposizione finale

Art. 14

¹ La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

Referendum ed
entrata in vigore

² Essa viene posta in vigore dal Governo.